

**Comune di Venezia**  
**Direzione Politiche Educative e Sportive**

Disciplinare di gara informale per la *Concessione del servizio di gestione delle palestre site in S Margherita – Calle Renier n. 3656-3657-3658-3659 comprensivo di un servizio sportivo e di un servizio alla prima infanzia, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 163/2006*

In esecuzione:

- della deliberazione della Giunta Comunale n 386 del 13/7/2007
- della determinazione dirigenziale n.2229 del 30/7/2007

**OGGETTO DEL SERVIZIO**

*Concessione del servizio di gestione delle Palestre site in S Margherita – Calle Renier n. 3656-3657-3658-3659 per la gestione di un servizio sportivo e di un servizio educativo per la prima infanzia (bambini dai 18 ai 36 mesi d'età, servizio attivato ai sensi della legge 285/97 art. 5, comma 1, lettera b.)*

L'impianto sportivo è composto da tre palestre più relativi spogliatoi e servizi e uno scoperto di pertinenza.

**DURATA**

La concessione del servizio sportivo e del servizio educativo sarà di durata triennale da ottobre 2007 a settembre 2010.

**REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA**

Possono partecipare alla *gara*:

- Società e Associazioni sportive dilettantistiche
- Enti di promozione sportiva affiliati a federazioni sportive nazionali, senza fini di lucro
- Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, senza fini di lucro
- Associazioni e Cooperative Sociali iscritti all'Albo regionale e/o nazionale.

I soggetti sopra indicati devono:

- a) essere regolarmente iscritti all'*Albo comunale delle Associazioni*
- b) aver gestito attività sportive per almeno tre anni nel quinquennio precedente
- c) aver gestito un servizio per la prima infanzia (0-3 anni) per almeno 2 anni nel quinquennio precedente.

Nel caso di presentazione in forma associata, i requisiti di cui ai punti b) e c) possono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento.

L'istanza di ammissione alla gara, nel rispetto delle norme in materia di bollo, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante (nel caso di *raggruppamento di imprese* da tutti i soggetti partecipanti) e contenere le sottoindicate dichiarazioni, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, successivamente verificabili, con le quali il concorrente:

**a) attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 38 del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e precisamente:**

- aa) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

- ab) che non è pendente nei propri confronti procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge n. 1423/56 e s. m. e non sussiste una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
- ac) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono nell'affidabilità morale e professionale o per i reati indicati all'art. 45, paragrafo 1., della direttiva 2004/18/CE;
- ad) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;
- ae) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- af) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate dal Comune di Venezia, o un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;
- ag) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;
- ah) che nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
- ai) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;
- aj) **(per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)** attesta la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99  
ovvero  
**(per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000)** attesta ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 68/99 di essere in regola con le norme della suddetta Legge;
- ak) che nei confronti dell'impresa non sono sussistenti misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

*ATTENZIONE: l'attestazione della dichiarazione sostitutiva di cui alla precedente lettera ab), deve essere resa personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 38, comma 1 lett. b), del D.Lgs. 163/2006, mentre l'attestazione di cui alla precedente lettera ac) deve essere resa personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 38, comma 1 lett. c) del D. lgs. 163/2006.*

**b)**

- riporta l'iscrizione al *Registro della Camera di Commercio* o analogo *Registro di Stato aderente alla U.E.*, indicante l'attività per la quale è iscritto, il numero e la data di iscrizione, la durata e la data di termine, la forma giuridica, i nominativi, le qualifiche, le date di nascita, la residenza degli eventuali titolari, soci, direttori, tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari, e/o l'iscrizione all'*Albo Nazionale* del Ministero delle Attività Produttive delle *Società Cooperative* o delle *Associazioni di Promozione Sociale* e/o l'iscrizione negli appositi *Registri Regionali delle Società Cooperative* o *Associazioni di*

*Promozione Sociale*, secondo la legislazione vigente nella Regione di appartenenza e/o l'iscrizione a federazioni sportive nazionali, e/o al CONI;

- fornisce copia degli atti costitutivi delle singole società e associazioni sportive, enti di promozione sportiva, Associazioni e Cooperative Sociali con gli atti statutari dai quali compaiano chiaramente le finalità e gli ambiti di attività e l'eventuale numero di affiliazione alla Federazione Sportiva e al CONI;
- attesta il possesso dei requisiti normativi fissati con legge 8 novembre 1991 n. 381, nel caso di *cooperative sociali* o fissati con Legge n. 383 del 7 dicembre 2000 in caso di associazioni;
- c) elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato (***tale dichiarazione deve essere resa espressamente e anche se negativa; la mancanza di un'univoca ed espressa indicazione comporta l'esclusione dalla gara***);
- d) dichiara che l'impresa non si trova in situazioni di collegamento formale o sostanziale - anche ai sensi dell'art. 2359 c.c. - con altre imprese partecipanti alla gara;
- e) attesta di aver preso esatta cognizione della natura della concessione del servizio e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
- f) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente Disciplinare di gara;
- g) dichiara che nella formulazione dell'offerta si è tenuto conto degli oneri previsti per la sicurezza fisica dei lavoratori, come disposto dal D.lgs 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni;
- h) dichiara di impegnarsi ad assicurare le prestazioni relative ai servizi affidati utilizzando prioritariamente il personale già operante in detto servizio alla data di pubblicazione del bando, nei termini disciplinati dal CCNL e dai contratti integrativi vigenti, ai sensi e per gli effetti degli art. 2607 e seguenti del libro V, Titolo I, Capo III del Codice Civile;
- i) indica le proprie posizioni previdenziali (INPS e INAIL) e il codice attività (deve essere conforme ai valori dell'Anagrafe Tributaria);
- j) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
- l) dichiara di avere gestito almeno 1 servizio per la prima infanzia (0-3 anni) per almeno 2 anni nel quinquennio precedente;
- m) dichiara di aver gestito dei servizi sportivi per almeno tre anni nel quinquennio precedente.

Le dichiarazioni di cui sopra (dalla lettera a) alla lettera m) devono essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite, la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente che costituisce l'associazione; i requisiti **l) m) possono** essere posseduti cumulativamente dai soggetti costituenti l'associazione.

Poiché è consentita, in luogo della autenticazione della firma, la presentazione unitamente all'istanza di copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore, tale documento deve essere allegato a pena di esclusione.

All'istanza di ammissione alla gara sono allegati:

1. Eventuale copia conforme all'originale della procura, nel caso di istanza sottoscritta da procuratore
2. **(nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituiti):**  
mandato collettivo gratuito ed irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE;

3. copia del *capitolato d'oneri* firmato, in modo leggibile, in ogni foglio per accettazione dal soggetto o dai soggetti partecipanti (solo per il soggetto capogruppo in caso di raggruppamento già costituito);
4. **(nel caso di consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs n. 163/2006):**  
dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari non possono essere diversi da quelli indicati (art. 37, comma 7, del D.Lvo n. 163/2006);
5. **(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti):**  
dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti:
  - a. - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo (art. 37, comma 14, del D.Lvo n. 163/2006);
  - b. - la quota **(definita in percentuale non in euro)** di partecipazione al Raggruppamento, corrispondente alla percentuale di servizi che verranno eseguiti da ciascun concorrente (art. 37, comma 13, del D.Lvo n. 163/2006);
6. dichiarazione, ai sensi dell'art. 75, comma 8, del D.Lvo n. 163/2006, contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione del servizio, una fideiussione, relativa alla cauzione definitiva avente le caratteristiche di cui all'art. 113 del D.lgs 163/2006, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato.

Resta ferma la facoltà, ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di verificare la veridicità e l'autenticità delle attestazioni prodotte.

Il sottoscrittore, nell'ipotesi di falsità di atti o dichiarazioni mendaci, è sottoposto alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato decreto.

E' espressamente vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea e consorzio ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione temporanea o consorzio.

I Consorzi sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione saranno esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

#### **MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Il soggetto proponente deve allegare alla domanda tre buste separate, ognuna sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, contenenti:

##### **BUSTA "A" DOCUMENTAZIONE**

##### **BUSTA "B" PIANO GESTIONALE**

- Il progetto di gestione comprensivo di tutte le attività da svolgere e delle relative modalità organizzative con specifico riferimento agli spazi e agli orari garantiti.
- Il progetto psicopedagogico del servizio educativo alla prima infanzia redatto ai sensi della legge 285/97 art. 5, comma 1, lettera b. e secondo la normativa regionale in materia di servizi alla prima infanzia (L. R. 32/90 e succ. modificazioni, L. R. 22/02) per numero 16 utenti.

##### **BUSTA "C" OFFERTA ECONOMICA**

- L'offerta, in regola con la normativa sul bollo, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante; in caso di raggruppamento deve essere sottoscritta da tutti i soggetti raggruppati e dovrà indicare:

- L'offerta del canone annuo, sia in cifre che in lettere, in aumento rispetto all'importo di base d'asta di € **12.000,00 (dodicimila)**, **oneri fiscali esclusi: sono ammesse solo offerte in aumento**;
- Il contributo annuo, sia in cifre che in lettere, richiesto per la gestione del servizio educativo alla prima infanzia (18 mesi-3 anni): contributo di riferimento € **52.000,00.= (cinquantaduemila)**, **oneri fiscali esclusi: sono ammesse solo offerte al ribasso**.

Ciascuna delle tre buste di cui sopra, dovrà riportare all'esterno la denominazione dell'organismo ed il relativo contenuto (*Documentazione, Piano gestionale, Offerta economica*).

La richiesta (comprese le tre buste dell'offerta) dovrà essere racchiusa, a pena di esclusione, in un unico plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, con all'esterno la dicitura **NON APRIRE GARA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SPORTIVO ED EDUCATIVO S. MARGHERITA** e inviata al seguente indirizzo:

*Comune di Venezia  
Direzione Politiche Educative e Sportive  
Palazzo Valmarana San Marco n. 4091,  
30100 Venezia.*

Il plico dovrà pervenire, a pena di esclusione, all'Ufficio Protocollo Generale della Sede Municipale Centro Storico - S. Marco 4137 – 30124 Venezia, o all'Ufficio Protocollo Generale della Sede Municipale di Mestre - via Ca' Rossa 10/C 30170 – Mestre (VE) o agli sportelli del Protocollo Generale delle sedi decentrate entro il **giorno 31 agosto. 2007**

### **AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE**

Le offerte saranno valutate da una *Commissione tecnica nominata* dal Segretario Comunale attribuendo ad ogni concorrente un punteggio massimo di punti 100.

Si procederà all'aggiudicazione del servizio di gestione anche in presenza di una sola offerta valida.

### **CRITERI**

#### **Valutazione dell'Offerta economica BUSTA C**

**OFFERTA ECONOMICA** – incidenza massima punti **40**

Per stabilire l'offerta più vantaggiosa tra quelle pervenute verrà applicata la seguente formula:

Canone annuo: punteggio massimo.....**25**

$$\text{Punteggio} = \frac{\text{Prezzo offerto}}{\text{Prezzo più alto}} \times 25$$

Costo del servizio educativo alla prima infanzia punteggio massimo.....**15**

$$\text{Punteggio} = \frac{\text{Prezzo più basso}}{\text{Prezzo offerto}} \times 15$$

**Valutazione del piano gestionale** (BUSTA "B") in relazione alle finalità e agli obiettivi istituzionali del Comune di Venezia

#### **A) attività sportiva (max 35 punti)**

La valutazione del piano delle attività e della promozione sportiva terrà conto:

- a) attività sportive, (attività praticate e loro valenza: scolare, sociale, promozionale, agonistica; bacino potenziale di utenza; promozione di attività sportive poco diffuse, etc.): da **0 a 9** punti;
- b) programma di utilizzazione: orari, frequenze, stagionalità, programma di funzionamento: impianti tecnici, manutenzione, approvvigionamento e mantenimento, custodia: **da 0 a 9** punti;
- c) attività sportive organizzate in favore dei diversamente abili: **da 0 a 9** punti;
- d) organizzazione del personale, modalità di impiego, descrizione della tipologia del rapporto lavorativo e dei processi formativi: **da 0 a 8** punti.

**B) servizio educativo per la prima infanzia (max 25 punti)**

*Il progetto* deve contenere le caratteristiche qualitative, metodologiche e didattiche, relative alla gestione del servizio

La valutazione del progetto pedagogico-organizzativo presentato viene effettuata secondo i seguenti fattori ponderali:

**Progetto psico-pedagogico**

punteggio **da 0 a 25** così suddiviso:

- a) *Finalità*: **fino a punti 3**
- b) *Obiettivi*: **fino a punti 3**
- c) *Indirizzi e criteri (scansioni temporali, personalizzazione degli interventi educativi, modalità di verifica, documentazione e controllo)*: **fino a punti 8**
- d) *Percorso disabilità*: **fino a punti 3**
- e) *Organizzazione del personale, modalità di impiego, descrizione della tipologia del rapporto lavorativo e dei processi formativi*: **fino a punti 4**  
 Il personale assimilabile al profilo di educatore asili nido: deve essere in possesso dei titoli previsti dalla L.R. 32/90, art. 15 così come sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge regionale 18 novembre 2005, n. 14.  
*«Il personale addetto alla funzione educativa deve essere in possesso del diploma di puericultrice o di maestra di scuola materna o di vigilatrice d'infanzia o di assistente per l'infanzia o di dirigente di comunità o del diploma di laurea in scienze della formazione primaria o di quello in scienze dell'educazione o comunque di un diploma di scuola media superiore o di un diploma di laurea idonei allo svolgimento dell'attività socio-psico-pedagogica»*  
 Rapporto numerico educatori bambini 1/8 (L.R. Veneto 32/90, art. 15).
- f) *Monitoraggio e valutazione dell'efficacia del servizio*: **fino a punti 4**.

*La Commissione di gara valuterà prima il piano gestionale e se il concorrente non raggiungerà almeno il 70 % del punteggio - cioè non gli verranno attribuiti **almeno 36 punti dei 60** previsti – sarà escluso dal procedimento di aggiudicazione e la sua offerta economica non sarà valutata.*

*Solo i concorrenti che avranno raggiunto il punteggio minimo potranno pertanto partecipare alla fase di gara dove verranno attribuiti i punteggi relativi all'offerta economica.*

Nel caso di discordanza tra l'indicazione del prezzo espresso in cifre e quello in lettere, sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 72 del R.D. 23.05.1924 n.827.

**Le operazioni di gara si effettueranno come di seguito indicato:**

La commissione giudicatrice il giorno **7 settembre alle ore 10.30** presso gli uffici della Direzione Politiche Educative e Sportive (Palazzo Valmarana, S. Marco, 4091), si riunirà in seduta pubblica per l'apertura dei plichi. Sulla base di quanto presentato procederà a verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escludere dalla gara le offerte non rispondenti ai requisiti previsti.

Successivamente la commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate, procederà all'esame della documentazione contenuta nella busta "B", per l'attribuzione dei punteggi relativi all' "*offerta tecnica*"

In una successiva seduta pubblica, la cui data, ora e luogo saranno comunicati ai concorrenti, la commissione procederà all'apertura delle buste "C", contenenti le "*offerte economiche*" e all'attribuzione dei relativi punteggi totali.

L'aggiudicazione definitiva è subordinata al buon esito degli accertamenti previsti dal D.Lgs. n. 490/94 e relativo regolamento D.P.R. n. 252/98.

Delle sedute vengono redatti appositi verbali. Alle sedute pubbliche, ogni concorrente può assistere con non più di un rappresentante, debitamente munito di delega.

Nel caso di discordanza tra quanto riportato nella presente disciplinare di gara e quanto riportato nel capitolato d'onori, devesi considerare valido quanto contenuto nel disciplinare di gara.

**Si allegano:-**

- **Capitolato d'Oneri.**

**Per informazioni:**

- **relative al Servizio di gestione impianto sportivo e di promozione attività sportive telefonare al n. 041-2747522**
- **relative al Servizio alla prima infanzia telefonare al n. 041-2748336**

COMUNE di VENEZIA



DIREZIONE POLITICHE EDUCATIVE E SPORTIVE  
SERVIZI SPORTIVI

**GARA INFORMALE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PALESTRE  
SITE IN S MARGHERITA – CALLE RENIER N. 3656-3657-3658-3659 COMPENSIVO DI UN  
SERVIZIO SPORTIVO E DI UN SERVIZIO ALLA PRIMA INFANZIA,  
AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 163/2006**

**CAPITOLATO D'ONERI**

**CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1 - OGGETTO**

Il Comune di Venezia (di seguito denominato *Comune*) intende dare in concessione il servizio di gestione delle palestre site in *S. Margherita – Calle Renier n. 3656-3657-3658-3659*, comprensivo di un servizio sportivo e di un servizio alla prima infanzia, servizi così meglio precisati:

- *Servizio di gestione impianto sportivo e di promozione attività sportive*
- *Servizio alla prima infanzia (18 mesi-3 anni)*, da svolgersi in orario antimeridiano ai sensi della Legge 285/97 “*Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza*”, nelle finalità dell’art. 3 e nelle forme previste all’art. 5, comma 1 e specificatamente alla lettera b): “*Servizi con caratteristiche educative e ludiche per l’assistenza a bambini da diciotto mesi a tre anni per un tempo giornaliero non superiore alle cinque ore, privi di servizi di mensa e di riposo pomeridiano*” e ai sensi dell’art. 11 del *Regolamento dei Servizi per l’infanzia del Comune di Venezia*.

**Art. 2 - CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO**

L’impianto è costituito da tre palestre e dai relativi servizi comprensivi di uno spazio aperto di pertinenza. Il tutto meglio definito nelle planimetrie allegate.

**Art. 3 - DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE**

La concessione del servizio sportivo e del servizio educativo sarà di durata triennale da ottobre 2007 a settembre 2010.

**Art. 4 - MODALITA’ DI GARA**

La concessione del servizio di gestione delle palestre site in *S Margherita – Calle Renier n. 3656-3657-3658-3659*, comprensivo di un servizio sportivo e di un servizio alla prima infanzia (18 mesi 3 anni), avverrà, giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 386 del 13/7/2007, tramite gara informale ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 163/2006, secondo i seguenti criteri generali:

- la gestione dovrà essere affidata ad una realtà del terzo settore senza scopo di lucro, regolarmente iscritta all’albo comunale delle associazioni
- parte delle risorse necessarie alla gestione dello spazio cuccioli dovrà essere ricavata dalle entrate della gestione delle palestre.

I concorrenti dovranno produrre, tra l’altro, una progettazione complessiva che garantisca la qualità della promozione sportiva a tutte le fasce d’età oltre che specifico progetto di gestione del servizio per la prima infanzia (18 mesi 3 anni).

**Art. 5 - OFFERTA**

L’offerta economica sarà così suddivisa:

- L’offerta del canone annuo, sia in cifre che in lettere, in aumento rispetto all’importo di base d’asta di € **12.000,00 (dodicimila)**, **oneri fiscali esclusi: sono ammesse solo offerte in aumento;**
- Il contributo annuo, sia in cifre che in lettere, richiesto per la gestione del servizio educativo alla prima infanzia (18 mesi-3 anni): contributo di riferimento € **52.000,00.= (cinquantaduemila)**, **oneri fiscali esclusi: sono ammesse solo offerte al ribasso.**

### **Art. 6 - AGGIUDICAZIONE**

Il servizio verrà assegnato al soggetto che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa a giudizio di una commissione tecnica nominata dal Segretario Generale che comparerà gli elementi qualità e prezzo attribuendo un punteggio massimo di punti 100.

Si procederà all'aggiudicazione del servizio di gestione anche in presenza di una sola offerta valida.

### **ART. 7 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

La cessione, anche parziale, del contratto, è vietata.

### **ART. 8- CONSEGNA**

All'atto di consegna dell'immobile le parti contestualmente provvederanno a verificare nell'impianto, in contraddittorio fra le parti, quanto segue:

- conformità dell'impianto con le planimetrie
- lo stato dell'immobile e la manutenzione
- gli infissi le attrezzature gli arredi e le pertinenze
- le certificazioni, licenze ed autorizzazioni che documentano lo stato di agibilità.

Le operazioni di cui sopra dovranno risultare da apposito verbale redatto in duplice copia, debitamente firmato dalle parti.

Annualmente si dovrà provvedere all'aggiornamento dell'inventario nella quantità, valori e stato d'uso dei beni.

## **CAPO II ONERI DEL SOGGETTO GESTORE**

### **ART. 9 - PERSONALE-APPLICAZIONI CONTRATTUALI**

Il *Soggetto gestore* dovrà attuare nei confronti dei lavoratori occupati nei lavori che costituiscono oggetto del presente capitolato d'oneri, le medesime condizioni retributive e normative precedenti e comunque, per i neo-assunti, non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell'offerta, nonché rispettare le condizioni risultanti dai successivi rinnovi ed in genere ogni altro contratto collettivo che dovesse venire successivamente stipulato per la categoria stessa.

In modo particolare dovrà essere garantita la conservazione del posto di lavoro del personale operante nel servizio, con il sistema del passaggio diretto, secondo quanto previsto dai vigenti contratti di lavoro delle categorie interessate. Anche nel caso in cui non esistano disposizioni contrattuali in materia, ci si dovrà attenere a tale indicazione.

I suddetti obblighi vincolano il *Soggetto gestore* anche nel caso in cui lo stesso non aderisca ad associazioni sindacali di categoria o abbia da esse receduto.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche periodiche, anche di concerto con organismi ritenuti competenti.

Eventuali aumenti contrattuali previsti dal C.C.N.L. per il personale (già decisi o futuri), sono a carico del *Soggetto gestore* per tutto il triennio.

### **ART. 10- REQUISITI DEGLI OPERATORI**

Servizio sportivo: il personale deve aver compiuto il 18° anno di età e avere idonea qualifica nell'ambito sportivo.

Servizio Educativo alla prima infanzia: il personale deve possedere le seguenti caratteristiche: personale assimilabile al profilo di educatore asili nido, deve essere in possesso dei titoli previsti dalla L.R. 32/90, art. 15 così come sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge regionale 18 novembre 2005, n. 14:

*Il personale addetto alla funzione educativa deve essere in possesso del diploma di puericultrice o di maestra di scuola materna o di vigilatrice d'infanzia o di assistente per l'infanzia o di dirigente di comunità o del diploma di laurea in scienze della formazione primaria o di quello in scienze dell'educazione o comunque di un diploma di scuola media superiore o di un diploma di laurea idonei allo svolgimento dell'attività socio-psico-pedagogica.*

### **ART. 11- OBBLIGHI DEL SOGGETTO GESTORE**

Il *Soggetto gestore* è impegnato a proprio carico e con proprio personale, a provvedere al funzionamento ininterrotto del servizio sia di attività sportiva che per la prima infanzia con l'organizzazione delle attività previste dal proprio progetto, assumendo tutti i costi relativi a:

- piccola manutenzione: interventi di riparazione dei deterioramenti prodotti dall'uso, conformemente alla definizione dell'art. 1609 del Codice Civile;
- manutenzione, attraverso ditta specializzata, della caldaia, effettuando tutti i controlli di legge previsti;
- manutenzione, attraverso ditta specializzata delle attrezzature antincendio;
- costi del personale necessario per la gestione del servizio, incluse le ore per l'attività di formazione e di coordinamento con i servizi comunali;
- spese di assicurazione;
- spese per utenze telefoniche e per consumi energetici;
- gestione amministrativa del progetto;
- pulizia dei locali dell'impianto e degli spazi esterni costituenti pertinenze dello stesso compresi corridoi, vie d'esodo, spazi di servizio annessi interni ed esterni, aiuole e accessi alla struttura, impedendo che in detti spazi vengano lasciati materiali e mezzi che ingombrino il passaggio e ostacolino il normale uso della struttura e l'accesso di eventuali mezzi di soccorso;
- attrezzature sportive ed educative;
- fornitura di materiali di consumo per l'organizzazione delle attività;
- eventuali spese per interventi di disinfestazione e derattizzazione;
- ogni altra spesa ritenuta idonea alla realizzazione degli interventi previsti nel progetto.

Il *Soggetto gestore* si impegna inoltre a provvedere a:

- stesura del piano di evacuazione e del piano di emergenza relativamente ai locali concessi dal Comune.

Il *Soggetto gestore* si impegna ad ottemperare a tutte le disposizioni previste da:

- D.Lgs. 626/94 e succ. modificazioni, in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro in qualità di gestore diretto dei servizi, comunicando al Comune il nominativo del responsabile della sicurezza;
- D.Lgs. 151/2001 in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità.

Il *Soggetto gestore* deve mettere a disposizione al Comune gratuitamente la struttura sportiva, completamente agibile, per cinque giornate nel corso di ciascuna stagione sportiva (1 settembre – 31 agosto) con tutte le dotazioni dell'impianto; le eventuali pulizie straordinarie saranno quantificate in accordo con i servizi sportivi.

#### **ART. 12 - RESPONSABILITÀ del SOGGETTO GESTORE**

Il *Soggetto gestore* provvederà, a propria cura e spese, all'assunzione del personale necessario al funzionamento dei servizi richiesti dal presente Capitolato e si impegna all'osservanza delle leggi e dei contratti collettivi di lavoro applicabili al personale stesso, garantendo un trattamento retributivo non inferiore da quello stabilito dal CCNL vigente di categoria. Il Comune è sollevato da ogni controversia, presente o futura, derivante o conseguente, circa il rapporto di lavoro intercorrente tra il *Soggetto gestore* ed i propri dipendenti.

Il *Soggetto gestore* provvederà affinché il personale dei servizi interessato sia in regola con le norme dettate dalla Legge Regionale 19 dicembre 2003 n. 41, *Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2003 in materia di prevenzione, sanità, servizi sociali e sicurezza pubblica*.

Il *Soggetto gestore* assumerà a proprio esclusivo carico la più completa ed assoluta responsabilità civile e penale per sinistri o danni di qualsiasi genere, direttamente o indirettamente causati o subiti dal proprio personale, sollevando espressamente ed interamente il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità, anche indiretta, nonché di ogni genere al riguardo.

Il *Soggetto gestore*, tenuto per legge a tutte le previdenze a carattere sociale a favore del proprio personale, esonera il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità relativa alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, invalidità, vecchiaia, disoccupazione involontaria, malattia, etc., nonché al pagamento di tutti gli altri contributi che restano a carico del *Soggetto gestore*.

Il *Soggetto gestore* si assume completamente tutti gli oneri per imposte e tasse, nessuna esclusa, applicati od applicabili in futuro in relazione all'oggetto dell'affidamento, nonché tutte le previdenze necessarie per evitare il verificarsi di danni alle persone ed alle cose, come pure le spese di assicurazione e l'eventuale risarcimento di danni, esonerando in tal senso il Comune da qualsiasi responsabilità per incidenti e danni che dovessero subire terzi.

### **ART. 13 - MODIFICHE E INNOVAZIONE IMPIANTI**

Il *Soggetto gestore* non potrà apportare alcuna modifica od innovazione agli impianti senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Amm.ne Comunale. Come previsto dall'art. 38 - Modifiche strutturali - del Regolamento d'uso del Servizi Sportivi, saranno acquisiti al Patrimonio Comunale i beni stabilmente incorporati all'impianto nonché le attrezzature e i mobili durevolmente destinati a servizio od ornamento dello stesso ad eccezione di quelli utilizzati dal *Soggetto gestore* esclusivamente per l'espletamento della propria attività e che di conseguenza non rientrino nei Bilanci di gestione dell'impianto.

## **CAPO III ONERI DEL COMUNE**

### **ART. 14 - OBBLIGHI DEL COMUNE**

Il Comune si impegna, tramite i propri uffici di competenza, a provvedere alla straordinaria manutenzione degli immobili e degli scoperti di pertinenza degli immobili stessi.

Il Comune si impegna inoltre ad erogare al *Soggetto gestore* una somma pari all'offerta presentata per il servizio alla prima infanzia. L'eventuale somma per il personale educatore di sostegno rapportata al periodo di servizio (corrispondente al periodo di frequenza del bambino) sarà quantificata a parte.

Sarà inoltre attivato da parte del Comune un sistema di monitoraggio dei servizi erogati al fine di verificarne gli standard qualitativi ed educativi in conformità agli obiettivi previsti nel progetto presentati in sede di gara.

Qualora il Comune riscontrasse o gli venissero denunciati da parte dell'Ispettorato del Lavoro, dell'INPS o dell'INAIL, violazioni alle disposizioni in materia di obblighi ed oneri assistenziali, previdenziali, ecc., si riserva il diritto insindacabile di sospendere le procedure di pagamento sino a quando l'Ispettorato del Lavoro, l'INPS o l'INAIL non avranno accertato che ai lavoratori dipendenti sia stato corrisposto il dovuto, ovvero che la vertenza sia stata risolta.

Competono al Comune di Venezia:

- la consegna di tutta la documentazione autorizzativa e di agibilità degli impianti medesimi in possesso dell'Amministrazione Comunale;
- le manutenzioni straordinarie a cui provvederà direttamente tramite i propri uffici tecnici.

## **CAPO IV RAPPORTI ECONOMICI**

### **ART. 15 - REVISIONE DEI PREZZI**

Il contributo per il servizio alla prima infanzia, così come risultante dall'offerta, sarà aggiornato ogni anno, su richiesta del *Soggetto gestore*, a decorrere dal II anno di servizio (dal 1° ottobre 2008), sulla base della variazione degli indici dei prezzi al consumo a livello provinciale, così come determinato dall'*Istituto Centrale di Statistica* (ISTAT) al 31/08 dell'anno di riferimento.

### **ART. 16 - PAGAMENTO CANONE**

Il gestore dovrà versare all'Amministrazione Comunale il canone annuale definito in sede di gara, in due rate semestrali.

### **ART. 17 - CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ALLA PRIMA INFANZIA**

Il contributo per la gestione del servizio alla prima infanzia verrà erogato in due rate, di cui la prima entro il I semestre dell'anno.

## **CAPO V VARIE**

### **Art. 18 - ISPEZIONI**

Il *Soggetto gestore* dovrà consentire in qualsiasi momento l'accesso all'impianto al personale delegato dall'Amministrazione Comunale per l'espletamento di tutti i controlli ritenuti opportuni per l'accertamento dello stato dell'impianto, delle condizioni di manutenzione dello stesso, della conformità dell'uso della struttura al programma di gestione approvato, dell'osservanza delle prescrizioni del presente capitolato, del rispetto delle norme igienico sanitarie.

### **Art. 19 - DATI STATISTICI**

Il *Soggetto gestore* dovrà fornire trimestralmente (a fini tecnico-statistici e di verifica) i dati relativi all'utenza con le modalità indicate dai competenti uffici del Comune.

### **Art. 20 - VARIAZIONE DI DENOMINAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE**

Il *Soggetto gestore* è tenuto a informare l'Amministrazione Comunale, tramite raccomandata A.R. di ogni variazione intervenuta nella denominazione e nella ragione sociale entro 15 gg. dalla stessa, indicando il motivo della variazione.

Sarà cura dell'Amministrazione Comunale verificare tale variazione e valutare se questa possa essere causa di recesso dall'affidamento dei servizi oggetto del presente capitolato.

### **ART. 21 - SANZIONI**

Il *Soggetto gestore*, nell'esecuzione dei servizi contemplati nel presente Capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di Legge e dei Regolamenti concernenti il servizio stesso.

Ove non attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente Capitolato, è tenuta al pagamento di una penalità variante da Euro 100,00 a Euro 1.000,00 in rapporto alla gravità dell'inadempienza o della recidività.

L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza alla quale il *Soggetto gestore* avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 10 gg. dalla notifica della contestazione.

Si procederà al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sul contributo da erogare nel quale è stato assunto il provvedimento.

L'applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.

Le penalità ed ogni altro genere di provvedimento del Comune sono notificate al *Soggetto gestore* in via amministrativa.

Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, in luogo della penalità potrà essere comminata una semplice ammonizione.

Si riporta qui di seguito una casistica esemplificativa di inadempienze che di norma comportano l'applicazione di una sanzione:

- modifiche o innovazioni ai locali dati in concessione senza il nulla osta da parte del Comune € 1.000,00;
- mancata comunicazione al Comune di interruzione del servizio in caso di sciopero delle categorie € 200,00;
- pulizia dei locali di competenza del *Soggetto gestore* non eseguita o eseguita in modo insoddisfacente € 300,00;
- utilizzo dei locali dati in concessione, per attività non previste dal progetto o per le quali non sia stata data preventiva autorizzazione da parte del Comune € 1.000,00.

Le inadempienze sopradescritte non impediscono comunque al Comune di esercitare il diritto sanzionatorio in casi non espressamente compresi in quelli sopra indicati, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio.

In caso di recidiva, la seconda penalità comminata al *Soggetto Gestore* per la medesima inadempienza commessa, sarà di importo doppio al dovuto, la terza al triplo e così via.

Dopo la comminazione di n. 5 sanzioni pecuniarie relative alla medesima inadempienza, il Comune potrà dare luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'Art. 1456 del Codice Civile.

### **ART. 22 - ACCERTAMENTO DANNI E ASSICURAZIONI**

Il *Soggetto gestore* è responsabile di ogni danno che possa derivare al Comune ed a terzi dall'erogazione dei servizi affidati.

L'accertamento danni al Comune sarà effettuato dal Comune alla presenza del Responsabile identificato dal *Soggetto gestore*, previamente avvertito in modo tale da consentire al *Soggetto gestore* stesso di esprimere la propria valutazione. Qualora il *Soggetto gestore* non partecipi all'accertamento in oggetto, il Comune provvederà autonomamente. I dati così accertati costituiranno un titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto al Comune.

Qualora il *Soggetto gestore* non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato dalla relativa lettera di notifica, il Comune è autorizzato a provvedere direttamente, trattenendo

l'importo sul corrispettivo di prima scadenza ed eventualmente sui successivi o sul deposito cauzionale con obbligo di immediato reintegro.

A tale riguardo, il *Soggetto gestore* deve presentare, all'atto della stipulazione del contratto, pena la revoca dell'aggiudicazione, idonea polizza assicurativa RC in favore dei partecipanti alle attività, siano essi utenti od operatori, prevedendo un massimale di almeno €. 5.165.000,00.= per sinistro con il limite di € 2.583.000,00.= per danni a cose animali e persone, precisando nella polizza che gli utenti sono terzi tra di loro.

#### **ART.23 – CAUZIONE**

A garanzia dell'esatta osservanza di tutte le obbligazioni contrattuali, il *Soggetto gestore* dovrà prestare una cauzione definitiva (in forma di *polizza fideiussoria* o *polizza assicurativa*) di importo pari ad Euro 10.000,00.=

La cauzione verrà svincolata alla scadenza contrattuale, con atto dispositivo del Dirigente Responsabile, verificato l'avvenuto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

#### **ART. 24 - DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DEL SOGGETTO GESTORE**

Qualora il *Soggetto gestore* dovesse disdettare il contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo e giusta causa, il Comune sarà tenuto a rivalersi, a titolo di penalità, su tutto il deposito cauzionale definitivo di cui all'art. 23 del presente Capitolato

#### **ART.25 – SPESE DI CONTRATTO**

Tutte le spese di copia, bollo, registrazione del contratto sono ad esclusivo carico del *Soggetto gestore*.

#### **ART.26 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Ai sensi del *Codice in Materia di Protezione dei dati personali* (D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196), i dati forniti da *Soggetto gestore* saranno raccolti presso gli uffici competenti del Comune per le finalità di gestione della gara e saranno trattati in maniera automatizzata e non, anche successivamente all'eventuale affidamento per le finalità del rapporto medesimo

#### **ART. 27 – RISERVATEZZA**

Il *Soggetto gestore* è tenuto all'osservanza di tutto quanto stabilito dal D.Lgs 196/2003.

Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 il titolare del trattamento è il Comune di Venezia, responsabili del trattamento dei dati personali e dei dati sensibili è il *Soggetto gestore* dei singoli servizi per quanto di competenza.

#### **ART.28 – CONTROVERSIE**

Per qualunque contestazione o vertenza che dovesse insorgere fra le parti sull'interpretazione o esecuzione del presente Capitolato, competente e giudicante sarà il Foro di Venezia.

#### **ART.29 – RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si richiama a quanto disposto dal Codice Civile, dalle norme di appalti degli Enti Pubblici, dai Regolamenti Comunali e quant'altro a norma di legge applicabile.

#### **Allegati:**

Scheda tecnica servizio alla prima infanzia  
Planimetrie

### **Scheda tecnica**

*Servizio alla prima infanzia 18-36 mesi*

**Servizio attivato ai sensi ex lege 285/97 “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”**, nelle finalità dell’art. 3 e nelle forme previste all’art. 5, comma 1 e specificatamente alla lettera b): “*Servizi con caratteristiche educative e ludiche per l’assistenza a bambini da diciotto mesi a tre anni per un tempo giornaliero non superiore alle cinque ore, privi di servizi di mensa e di riposo pomeridiano*” e ai sensi dell’art. 11 del *Regolamento dei Servizi per l’infanzia del Comune di Venezia*.

### **UTENTI SERVIZIO SPAZIO CUCCIOLI**

Numero previsto: 16 bambini.

Età: 18/36 mesi

### **ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DI SERVIZIO**

*Apertura*: orario antimeridiano indicativamente dalle ore 8 alle ore 13 dal lunedì al venerdì.

### **PERSONALE**

Personale assimilabile al profilo di educatore asili nido: deve essere in possesso dei titoli previsti dalla L.R. 32/90, art. 15 così come sostituito dall’art. 1, comma 1, della legge regionale 18 novembre 2005, n. 14.

*«Il personale addetto alla funzione educativa deve essere in possesso del diploma di puericultrice o di maestra di scuola materna o di vigilatrice d’infanzia o di assistente per l’infanzia o di dirigente di comunità o del diploma di laurea in scienze della formazione primaria o di quello in scienze dell’educazione o comunque di un diploma di scuola media superiore o di un diploma di laurea idonei allo svolgimento dell’attività socio-psico-pedagogica»*

Rapporto numerico educatori bambini 1/8 (L.R. Veneto 32/90, art. 15).

### **PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI**

- *Legge regionale 32/90 “Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi della prima infanzia: asili nido e servizi innovativi”;*
- *Legge 285/97 Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”;*
- *Regolamento dei Servizi per l’Infanzia del Comune di Venezia.*